

PROV. di Monza e Brianza

sigla C.C.

numero 26

data 20/07/2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 1483/2018 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Luglio alle ore 21:15 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

	Nominativo	Р	A		Nominativo	Р	Α
1	RIVA MATTEO	Р		10	GALIMBERTI GRETA		Α
2	BEACCO EMANUELA		Α	11	PIROVANO LETIZIA	Р	
3	BOTTA MATTEO	Р		12	STAGNO LUIGI	Р	
4	BRUNATI ALICE	Р		13	TAGLIABUE STEFANO	Р	
5	CORIGLIANO ADRIANO		Α	14	TREZZI ETTORE		Α
6	CORTI MARCO		Α	15	TRIVINI BELLINI SILVIA	Р	
7	D'ASARO STEFANIA	Р		16	VIGANO' DANIELE	Р	
8	ELLI PIERLUIGI	Р		17	ZAPPINO VINCENZO	Р	
9	FERRO' IRINA	Р				12	5

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //

Partecipano gli assessori: Vigano' Stefano, Gariboldi Erminia

Partecipa il Segretario Generale Dott. Filippo Ballatore.

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto 4 dell'o.d.g.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n.4 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito di sentenza del Tribunale di Monza n. 1483/2018 - Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 per applicazione quota di avanzo di amministrazione vincolato". Cede quindi la parola all'Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Vigilanza e Viabilità Stefano Viganò, per la relativa illustrazione.

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Premesso che:

- in data 3 novembre 2011 Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Erba 2 ha emesso polizza n. 06000532/2011 per un importo garantito pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) quale garanzia fidejussoria prestata a favore della società A.S.D. Paina Calcio 1975 (poi Paina Calcio 1975 S.S.D. a r.l.) per la cauzione definitiva a fronte della convenzione sottoscritta al Rep. n. 6628 in data 21 novembre 2011 tra il Comune di Giussano e la predetta società sportiva;
- tale convenzione aveva ad oggetto l'affidamento della concessione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Aldo Boffi" sito in Comune di Giussano (Via Tagliamento frazione Paina) oltre alla realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione e miglioria dello stesso impianto, dettagliatamente elencati nella convenzione stessa da concludersi entro 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- con determinazione dirigenziale n. 531 dell'8 luglio 2015, previa deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 9 giugno 2015, l'Amministrazione comunale ha disposto la risoluzione della suddetta Convenzione Rep. n. 6628/2011 stipulata con la società Paina Calcio SSD a r.l. per comportamento negligente, derivante da inadempienza agli obblighi ed oneri assunti dalla stessa in dipendenza del citato contratto, con riserva di intraprendere eventuali azioni per il risarcimento dei danni;
- in data 16 luglio 2015, con Sentenza n. 180/2015 il Tribunale di Monza Sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento della predetta società sportiva Paina Calcio S.S.D. a r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 562 del 17 luglio 2015 è stato disposto di incamerare la garanzia di cui alla polizza n. 06000532 rilasciata in data 3/11/2011 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della già citata convenzione Rep. n. 6628/2011;
- di conseguenza, con atto prot. n. 4854/2016 del 23 febbraio 2016 il Comune di Giussano ha provveduto a notificare alla società Groupama Assicurazioni S.p.A. ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per escussione della polizza fideiussoria n. 06000532/2011 riportante, tra l'altro, la seguente dicitura "cauzione per l'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla ditta obbligata in dipendenza del contratto d'appalto di cui sopra (cauzione definitiva)";
- la predetta società Groupama Assicurazioni S.p.A. ha promosso avanti il Tribunale di Monza atto di citazione in opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 con richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione di pagamento e, a seguito di ordinanza in data 28/06/2016 con cui il Tribunale di Monza non ha accolto la richiesta di sospensione, la stessa ha effettuato il versamento di Euro 50.000,00 richiesto dal Comune ad escussione della garanzia;

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- con deliberazione di Giunta comunale n. 104 in data 31 maggio 2016 il Comune di Giussano si è costituito in giudizio nella causa di cui sopra, iscritta al n. 6072/R.G.;

Vista la Sentenza del Tribunale di Monza - Sezione I^ civile, n. 1483/2018 pubblicata il 28 maggio 2018, emessa in relazione al procedimento di che trattasi, che ha così definito la suddetta causa civile sul ricorso R.G. n. 6072/2016 promosso da Groupama Assicurazioni S.p.A. nei confronti del Comune di Giussano:

". . . omissis . . .

- 1. In accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto in favore dell'Ente l'importo di cui alla polizza oggetto di causa;
- Per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4854/2016 del 23 febbraio 2016 del Comune di Giussano e condanna quest'ultimo alla restituzione in favore di Groupama Assicurazioni S.p.A. dell'importo di Euro 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 20/07/2016 e fino al saldo;
- 3. Rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
- 4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Monza, in data 22 maggio 2018"

Visto l'art. 194, comma 1, lettera a) del 267/2000 ai sensi del quale, in occasione della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Atteso che l'importo da riconoscere alla società Groupama Assicurazioni S.p.A. ammonta complessivamente ad Euro 50.000,00 oltre agli interessi legali maturati dal 20 luglio 2016 pari ad Euro 115,62, così come richiesto dallo studio legale Scofone con nota in data 30 maggio 2018 per conto di Groupama Assicurazioni S.p.A.;

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, considerato che attraverso il riconoscimento della legittimità del debito liquidato in sentenza, il Comune si adegua meramente a quanto statuito dalla sentenza esecutiva stessa;

Considerato che, prudenzialmente visto il contenzioso in essere, l'importo di Euro 50.000,00 versato da Groupama Assicurazioni S.p.A. nell'esercizio 2016 era stato fatto confluire fra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto della gestione 2016, ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter lettera d) del D.Lgs. 267/2000, confermate nel rendiconto della gestione 2017 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 20 del 2 maggio 2018;

Dato atto, dunque, che il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento risulta già coperto dal punto di vista finanziario da specifica quota di avanzo vincolato appositamente costituita per fronteggiare l'eventuale restituzione della somma già versata da Groupama Assicurazioni S.p.A.;

Evidenziato che occorre applicare al bilancio di previsione 2018-2020, in coincidenza dell'esercizio 2018, la quota di avanzo di amministrazione di Euro 50.000,00 sopra evidenziata, oltre allo stanziamento di spesa necessario per la restituzione delle somme dovute in favore di

Groupama Assicurazioni S.p.A., previa opportuna variazione di bilancio come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione;

Osservato che, ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Considerato che gli interessi legali dovuti a Groupama Assicurazioni S.p.A., quantificati in Euro 115,62 dalla controparte sulla base di quanto indicato nella sentenza, trovano già copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e dunque non occorre procedere ad alcuna variazione di bilancio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione deve garantire un fondo di cassa finale non negativo e che a seguito della variazione di bilancio in esame il saldo finale 2018 di cassa presunto ammonta ad €. 3.001.673,03;

Dato atto che la sentenza pare presentare margini di opinabilità sull'interpretazione delle clausole di polizza e convenzionali e che pertanto, al fine di tutelare l'interesse del Comune di Giussano nella controversia in oggetto, con deliberazione adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 12 giugno 2018 è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a promuovere citazione in appello avverso la citata Sentenza del Tribunale di Monza;

Acquisito, al riguardo, il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 in data 13 giugno 2018, nel documento Allegato C) al presente atto;

Visto l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera b) del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che alle ore 21.50 esce dall'aula il consigliere Tagliabue presenti n.11

Effettuata quindi la votazione, in merito all'argomento in oggetto con il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10

- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di riconoscere, per i motivi evidenziati in premessa, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo

complessivo di € 50.000,00 oltre interessi legali dalla data del 20/07/2016 e fino al saldo, derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale di Monza - Sezione Prima civile - n. 1483/2018 (all. D) nella causa iscritta al R.G. n. 6072/2016, promossa dalla società Groupama Assicurazioni S.p.A.;

- 2. di dare atto che, come specificato in premessa, il debito fuori bilancio di cui al presente provvedimento risulta già coperto dal punto di vista finanziario da specifica quota di avanzo vincolato appositamente costituita ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter lettera d) del D.Lgs. 267/2000 per fronteggiare l'eventuale restituzione della somma già versata da Groupama Assicurazioni S.p.A., come risulta dal rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera di Consiglio comunale n° 20 del 2 maggio 2018;
- 3. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018 (competenza e cassa) necessaria per l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione di Euro 50.000,00 sopra evidenziata, oltre allo stanziamento di spesa necessario per la restituzione delle somme dovute in favore di Groupama Assicurazioni S.p.A., come da prospetto allegato B) alla presente deliberazione;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione della Corte dei Conti, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 23, comma 5. Legge 27/12/2002 n. 289;
- 5. di prendere atto che il competente Dirigente provvederà all'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione della suddetta somma di euro 50.000,00 dovuta alla società Groupama Assicurazioni S.p.A. in forza della Sentenza del Tribunale di Monza n° 1483/2018, oltre agli interessi legali maturati dal 20 luglio 2016, pari ad Euro 115,62 così come quantificati dallo studio legale Scofone per conto di Groupama Assicurazioni S.p.A. con nota del 30 maggio 2018, agli atti d'ufficio.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n.11 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

 voti favorevoli n. 10

 voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)

n. // consiglieri astenuti

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:

- A) Pareri;
- B) Prospetto Variazione di Bilancio per applicazione guota avanzo vincolato
- C) Parere Collegio dei Revisori
- D) Sentenza del Tribunale di Monza

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pierluigi Elli

Dott. Filippo Ballatore



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 26 del 20/07/2018.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell'art. 32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell'art. 124 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Giussano, 27/07/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI IL FUNZIONARIO Pierfrancesco Conti



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194

DEL D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 1483/2018 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

b.153. 10.0.2000 II. 207 espi IIIIo pareix	e, vista la regolarità tecinica. I Avoite vole
Funzionario :	
Giussano, li 05/07/2018	IL DIRIGENTE
	Settore Economico Finanziario E Servizi Alla
	Persona
	Dott. Marco Raffaele Casati



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS.

N. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 1483/2018 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER APPLICAZIONE QUOTA DI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

FAVOREVOLE

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Funzionario: Paolo Dottore

Giussano, li 06/07/2018

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Marco Raffaele Casati



ALLEGATO "A"

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI

DELL'ART.194 DEL D.LGS. N. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 1483/2018 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

PARERE DI CONFORMITÀ

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento usi controlli interni: **NULLA DA DICHIARARE**

Giussano, li 09/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Filippo Ballatore

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESE 2018

			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 - ESERCIZIO 2018	in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 11	Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	22.219,27			22.219,27	
		previsioni di competenza	618.474,51	50.000,00		668.474,51	
		previsioni di cassa	640.693,78	50.000,00		690.693,78	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	22.219,27			22.219,27	
		previsioni di competenza	638.474,51	50.000,00		688.474,51	
		previsioni di cassa	660.693,78	50.000,00		710.693,78	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	284.700,03			284.700,03	
		previsioni di competenza	4.806.245,87	50.000,00		4.856.245,87	
		previsioni di cassa	4.998.945,90	50.000,00		5.048.945,90	
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00	
		previsioni di competenza	0,00	50.000,00		50.000,00	
		previsioni di cassa	0,00	50.000,00		50.000,00	
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.673.055,09			1.673.055,09	
		previsioni di competenza	30.451.102,97	50.000,00		30.501.102,97	
		previsioni di cassa	31.153.995,06	50.000,00		31.203.995,06	

ENTRATE 2018

TITOLO TIDOLOGIA	DEMONINATIONS		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PRECEDENTE VARIAZIONE N. 16 - ESERCIZIO 2018	in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		430.451,98			430.451,98		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi		1.876.618,64			1.876.618,64		
Utilizzo avanzo di amministrazione							
	Da leggi e dai principi contabili		7.630,78			7.630,78	
	Finanziamento Investimenti		323.000,00			323.000,00	
	Non Vincolato		416.000,00			416.000,00	
	Da trasferimenti		184.018,53			184.018,53	
	Attribuito dall'ente		0,00	50.000,00		50.000,00	
	Altri accantonamenti		60.500,00			60.500,00	
Totale Generale delle entrate		residui presunti	10.063.135,59			10.063.135,59	
		previsioni di competenza	30.451.102,97	50.000,00		30.501.102,97	
		previsioni di cassa	29.486.486,46			29.486.486,46	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 09/08/2018 da Tina Pellizzoni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI GIUSSANO

PARERE SULLA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA N. 1483/2018 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti:

- l'art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 194, comma 1 lettera a) del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive;
- l'art. 175 del TUEL che disciplina le Variazioni al Bilancio di previsione e al PEG;
- l'art. 24 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Giussano;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo di € 50.000,00 oltre interessi legali, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale di Monza - sezione 1[^] civile - n. 1483/2018, a definizione della causa iscritta al R.G. n. 6072/2016, promossa da Groupama Assicurazioni S.p.A. per la restituzione della somma già versata dalla società stessa a fronte dell'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 emessa dal Comune di Giussano per escussione della polizza fideiussoria n. 06000532/2011;

Verificato che il riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio risulta un necessario adempimento, nel rispetto del citato art. 194, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato che dalla suddetta proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si rileva che lo stesso risulta già coperto, dal punto di vista finanziario, da specifica quota di avanzo vincolato appositamente costituita in sede di rendiconto 2017, ai sensi dell'art. 187, comma 3-ter lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per fronteggiare l'eventuale restituzione della somma già versata da Groupama Assicurazioni S.p.A.;

Considerato dunque che al fine di garantire la copertura finanziaria del debito fuori bilancio in esame si rende necessaria specifica variazione di bilancio finalizzata all'applicazione della quota vincolata di avanzo di amministrazione di Euro 50.000,00 oltre allo stanziamento di spesa necessario per la restituzione delle somme dovute a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A., come da prospetto contabile di variazione allegato B) alla suddetta proposta di deliberazione consiliare;

Preso atto che gli interessi passivi dovuti a Groupama a seguito di sentenza sfavorevole verranno imputati sull'esercizio 2018, in corrispondenza di stanziamenti già presenti sul bilancio di previsione 2018-2020;

Riscontrata la regolarità contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- 1. in merito al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per un ammontare complessivo di Euro 50.000,00 oltre interessi legali, derivante dalla Sentenza esecutiva richiamata in premessa;
- 2. per congruità, coerenza ed attendibilità contabile in ordine alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio contabile 2018, per applicazione della quota vincolata di avanzo di amministrazione di Euro 50.000,00 oltre allo stanziamento di spesa necessario per la restituzione delle somme dovute a favore di Groupama assicurazioni S.p.A. a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale di Monza sezione 1[^] civile n. 1483/2018, come da prospetto contabile di variazione allegato B) alla suddetta proposta di deliberazione consiliare.

Giussano, 13 giugno 2018

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Dott. Giuseppe MAFFEI

I REVISORI: Dott. Angelo PELUCCHI

Dott. Giovanni BRENNA



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 6072/2016 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

Groupama Assicurazioni S.p.A. (C.F. 00411140585), con il patrocinio degli avv. Corrado Barile e Giorgio Cordini, presso cui ha eletto domicilio in Monza, corso Milano n. 45, giusta procura in atti

OPPONENTE

E
Comune di Giussano (C.F. 01063800153), con il patrocinio dell'avv. Fabio Romanenghi, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti

OPPOSTO

OGGETTO del giudizio: 140061 – polizza fideiussoria

CONCLUSIONI delle parti:

Per Groupama Assicurazioni S.p.A. (dalla memoria depositata in data 14.12.2016):
Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
previi gli opportuni accertamenti;
emesse le pronunzie e declaratorie meglio ritenute;
ogni contraria e diversa istanza, domanda od eccezione rigettata;
in via principale:
- accerti e dichiari l'abusività e contrarietà a buona fede dell'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 06000532, e per l'effetto dichiari che mulla è dovuto da Groupama Assicurazioni;
- accerti e dichiari l'insussistenza dei presupposti per l'escussione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n. 06000532, e conseguentemente dichiari che Groupama Assicurazioni nulla deve al Comune di Giussano, mandando assolta la

Tribunale di Monza

Internationale di Monza

Tribunale di Monza

Compagnia da ogni pretesa con la miglior formula ritenuta e annullando l'ingiunzione opposta;

- per l'effetto, condanni il Comune di Giussano, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore di Groupama Assicurazioni della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 20/7/2016 e sino all'effettiva restituzione;

in subordine:

- respinga comunque e annulli la pretesa del Comune di Giussano in conseguenza della mancata allegazione e documentazione di un danno ripetibile sulla polizza prestata da Groupama, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine all'abusività e contrarietà a buona fede della richiesta di escussione della garanzia, annullando l'ingiunzione opposta e condannando il Comune di Giussano alle restituzioni;
- con vittoria di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.P.A.

Per Comune di Giussano (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 02.02.2018):

In data 02.02.2018):

Nell'interesse dell'Amministrazione comunale convenuta si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e confermata
l'ordinanza del 28.6.2016, voglia accogliere le seguenti conclusioni
nel merito, respingere le domande tutte del Compagnia attrice in quanto infondate
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento;
in ogni caso, vinte le spese e i compensi professionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

I. Con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, n. 4854/2016 del 23
febbraio 2016, il Comune di Giussano ha ingiunto a Groupama Assicurazioni
S.p.A., nella sua qualità di garante della Paina Calcio 1975 S.S.D. a r.l. (società
dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale in data 16.07.2015) in relazione
alle obbligazioni dalla stessa assunte con il Comune in forza di una convenzione
stipulata in data 21 novembre 2011 per l'utilizzo dei campi di calcio e delle
annesse strutture del centro sportivo "Aldo Boffi" sito in Paina di Giussano, il
pagamento dell'importo di curo 50.000,00 e ciò a seguito della risoluzione di
siffatta convenzione per inadempimento della concessionaria.

Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2016, la Groupama Assicurazioni
S.p.A. ha adito questo Tribunale sostenendo che la garanzia era stata escussa dal
Comune in maniera abusiva, in quanto la polizza fideiussoria per cui è causa si
riferiva ad un oggetto diverso da quello indicato nell'ordinanza ingiunzione ed in
quanto non cra stata allegata né documentata dall'Ente la sussistenza di un danno
risarcibile.

Il Comune opposto, costituendosi in giudizio, ha domandato il rigetto
dell'opposizione.

Con ordinanza in data 28.06.2016 si è provveduto sulla richiesta di sospensione proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

La causa è stata successivamente ritenuta per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta, non avendo le parti richiesto l'effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

Sulla natura della garanzia

La società opponente ha negato che la polizza (cfr.: doc. 2) in virtù della quale il Comune opposto ha emesso l'ordinanza ingiunzione per cui è causa possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Giussano.

Va peraltro rilevato che tale contestazione è stata formulata solo a partire dalla fase istruttoria della causa, visto che le deduzioni svolte dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. nell'atto di citazione in opposizione si sono in gran parte concentrate sul carattere assertivamente abusivo dell'escussione della garanzia, e ciò sul presupposto che il contratto in essere tra le parti integrasse gli estremi del contratto autonomo di garanzia (si vedano a tale proposito i plurimi riferimenti

Contratto autonomo di garanzia (si vedano a tale proposito i plurimi riferimenti giurisprudenziali citati sul punto, sempre in tema di contratto autonomo di garanzia).

Sulla questione deve in ogni caso rilevarsi che la polizza contiene nella sua intestazione, tra l'altro, la dizione "Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva", il che ne conferma espressamente la natura cauzionale (si veda in proposito anche il riferimento espresso alla "cauzione", contenuto nella parte relativa alla causale della garanzia), e prevede all'art. 4 l'obbligo per la società assicuratrice di pagare l'importo dovuto "entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante", oltre all'esclusione per l'odierna opponente del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.

Risulta inoltre utile, ai fini della decisione, rilevare che l'art. 2 della scheda tecnica allegata alla polizza, prodotta dal Comune di Giussano sub doc. 3, prevede, tra l'altro, quanto segue in tema di regresso: "Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta scritta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c."

Ciò premesso in punto di fatto, sotto il profilo giuridico deve tenersi conto del seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 12152 del 14.06.2016) sul tema in questione: "In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, che, tuttavia, può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordoro" (nella specie, in presenza di una clausola che fissava al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del credito

la possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso).

Si noti che nella specie, a differenza del caso esaminato dalla Corte nella sentenza sopra citata, la polizza contiene la previsione dell'obbligo della società garante di pagare il dovuto a "semplice richiesta scritta" del Comune, e ciò in un termine pari alla metà di quello tenuto in considerazione nella decisione di cui innanzi.

Completano il quadro la natura cauzionale della garanzia e la rinuncia della debitrice principale ad avvalersi del disposto dell'art. 1952 c.c.

La qualificazione del contratto come autonomo di garanzia è dunque da ritenersi corretta.

Sull'oggetto della garanzia

La seconda questione sollevata dall'opponente attiene all'individuazione dell'obbligazione garantita dalla società.

A tale proposito, deve rilevarsi che nella convenzione stipulata tra il Comune di Giussano e la debitrice principale Paina Calcio 1975 S.S.D. a r.l. in data 21 novembre 2011 (doc. 3 dell'opponente), convenzione a cui peraltro la società assicuratrice risulta estranea, la menzione della polizza per cui è causa si rinviene al secondo comma dell'art. 5, che recita quanto segue: "All'atto della stipulazione della presente convenzione il concessionario ha presentato copia della garanzia a prima richiesta con rinuncia al beneficio di escussione del debitore principale rilasciata da primaria compagnia assicurativa dell'importo annuo di € 50.000,00= (euro cinquantamila/00) per l'adempimento delle obbligazioni di gestione dell'impianto sportivo previste dalla presente convenzione, giusta polizza n. 06000532 rilasciata in data 3 novembre 2011 da Groupama Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Erba. Il concessionario si impegna a mantenere la predetta garanzia sino al momento in cui il Comune rientrerà in possesso dell'impianto sportivo e ne certificherà tramite apposito verbale di presa di consegna la mancanza di difetti e danni alle strutture. La garanzia è depositata presso i competenti uffici comunali".

In virtù di tale formulazione la compagnia ha sostenuto che la garanzia dovesse coprire semplicemente eventuali danni all'impianto sportivo derivanti da negligenza nell'attività di gestione.

Al contrario, tanto nella determinazione dirigenziale n. 531/2015 del Comune, relativa alla risoluzione della convenzione, quanto nell'ordinanza ingiunzione opposta l'Ente ha fatto riferimento a danni diversi da quelli di cui innanzi.

Inoltre, nelle difese proposte nell'ambito del presente giudizio, il Comune di Giussano ha sostenuto che la polizza garantisse l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla società concessionaria.

Ai fini della decisione occorre considerare che l'art. 5 della convenzione sopra citata, articolo intitolato "obblighi del concessionario", fa riferimento ad una serie di obbligazioni dello non si risolvono nella mera gestione dell'impianto sportivo, pure menzionate, ma contemplano, tra l'altro, anche la realizzazione delle opere di miglioria meglio specifica novembre 2011 (doc. 3 dell'opponente), convenzione a cui peraltro la società

manutenzione straordinaria della struttura e la cura dell'igiene all'interno della stessa.

Va altresì aggiunto che, pur dovendosi tenere concettualmente distinta la semplice attività di gestione da quella di effettuazione delle opere di miglioria, l'intera convenzione riguarda l'utilizzo, e dunque la gestione, delle strutture del centro sportivo di proprietà del Comune.

Alla luce di ciò, la menzione della polizza nel medesimo articolo concernente l'insieme delle obbligazioni a carico della società concessionaria sembrerebbe suggerire che la garanzia dovesse coprire tutte le obbligazioni in questione, e non soltanto alcune di esse.

In senso contrario, la compagnia ha richiamato la previsione dell'art. 6, comma 3, della convenzione, secondo cui "il concessionario dovrà costituire con istituto bancario o primaria compagnia assicurativa una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo delle opere da realizzare a garanzia della corretta esecuzione delle stesse come previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.".

Il valore di tali opere risulta quantificato al comma 2 dell'art. 6 sopra citato in euro 1.396.936,80 (il relativo 10% è dunque pari ad euro 139.693,68) oltre IVA.

euro 1.390.956,80 (il relativo 10% è dunque pari ad euro 139.693.68) oltre IVA.

La garanzia in questione è quella prevista dall'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che, nel testo vigente all'epoca della convenzione, prevedeva al comma 5 che "la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".

Alle opere di miglioria, peraltro, fa riferimento anche il comma 8 dell'art. 5 della convenzione, clausola che dispone quanto segue: "Il concessionario, in relazione alle opere di miglioria di cui al successivo art. 6, dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa nella forma C.A.R. (Contractor all risks) e R.C.T., così come previsto dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, per un importo pari ad almeno € 3.000.000,00 (curo tremilioni/00), la cui copia dovrà essere depositata presso i competenti uffici comunali".

La norma innanzi citata, vale a dire l'art. 125 D.P.R. n. 207/2010, prevede al primo comma quanto segue: "L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all'importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Da tali previsioni, ed in particolare dal fatto che la mancata o parziale esecuzione dei lavori di miglioria e la responsabilità civile relativa agli stessi avrebbero d

garanzia dalla stessa assunta, limitato alla sola attività di gestione dell'impianto e ad eventuali danni da essa derivanti.

Da parte sua, la polizza oggetto di causa risulta dichiaratamente redatta in conformità allo schema ministeriale tipo 1.2 (D.M. n. 123 del 12.03.2004) relativo alla cauzione definitiva in materia di appalti pubblici.

In effetti, nella polizza sono richiamati la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109).

È dunque evidente che il contratto è stato redatto utilizzando un modello relativo alla cauzione definitiva, il che spiega i plurimi riferimenti ai "lavori appaltati".

Va tuttavia considerato che, nella parte relativa alla "descrizione dei lavori appaltati", gli stessi vengono identificati con la "gestione dell'impianto sportivo comunale 'Aldo Boffi' sito in via Tagliamento - Frazione Paina" e non invece con le opere di miglioria dell'impianto, pure previste nella convenzione.

Ne deriva, a parere dell'opponente, che, laddove nel contratto si parla di "lavori", deve leggersi ed intendersi tale espressione come "gestione dell'impianto

ueve reggersi ed intendersi tale espressione come "gestione dell'impianto sportivo".

Ciò vale anche per quanto concerne l'oggetto della garanzia, riguardante il "risarcimento dei danni" subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza dell'inadempimento della concessionaria, danni specificamente identificati in conformità allo schema ministeriale sopra indicato.

Il Comune ha altresì sostenuto che non vi fosse alcun obbligo di redigere la polizza utilizzando lo schema ministeriale in questione, con la conseguenza che l'utilizzo dello stesso sarebbe stato, invece, indicativo della volontà delle parti di garantire anche l'esccuzione dei lavori.

In senso contrario, tuttavia, può rilevarsi che, se fosse esatto quanto sostenuto dal Comune, allora la menzione dei lavori di miglioria sarebbe verosimilmente comparsa anche nella parte relativa alla "descrizione dei lavori appaltati".

Non si tratta, pertanto, di un indice univoco della volontà delle parti.

Ora, avuto riguardo agli elementi sopra indicati, pur dovendosi prendere atto della loro contraddittorictà ai fini dell'identificazione dell'oggetto della garanzia prestata, con conseguente impossibilità di ritenere configurabile alcuna malafede in capo al Comune nell'escussione della stessa, sembra ragionevole ritenere che le argomentazioni sostenute dalla compagnia opponente ai fini della delimitazione dell'impianto siano maggiormente compatibili con una lettura di insieme delle clausole della convenzione e di quelle della polizza, come sopra specificate.

In particolare, l'espresso riferimento dell'art. 5, comma 2, della convenzione alle obbligazioni concernenti la "gestione dell'impianto sportivo", la "descrizione dei lavori appaltati" di cui alla polizza rello stessos senso, l'importo limitato del massimale di polizza rispetto alle obbligazioni fatte valere dal Comune ai fini della relativa escussione, l'espressa previsione di ulteriori garanzie fideiussorie in relazione ai lavori di miglioria inducono a ritenere fondata l'eccezione dell'opponente di incame

Va infatti rilevato che i pregiudizi citati dal Comune nell'ordinanza ingiunzione ai fini dell'escussione della polizza (mancato completamento delle opere di miglioria, vizi relativi alle opere parzialmente realizzate ed avvenuta escussione di una fideiussione bancaria prestata dall'Ente in favore della società fallita) non riguardano l'oggetto della garanzia in questione, quale innanzi individuato.

A tale proposito, pur vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia e pur non risultando manifesta la soluzione relativa al contrasto interpretativo tra le parti, deve tuttavia rilevarsi che qui non è in discussione alcuna eccezione concernente il rapporto principale, ma le osservazioni di cui sopra riguardano l'oggetto della garanzia in sé e dunque possono essere fatte valere in ogni caso dalla compagnia obbligata.

Sul piano probatorio va inoltre considerato che le conclusioni di cui innanzi si fondano esclusivamente sulle risultanze della documentazione contrattuale prodotta dalle parti.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

Le considerazioni sopra esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione, e

Le considerazioni sopra esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione, e ciò anche indipendentemente dall'esame delle ulteriori doglianze fatte valere dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., che restano pertanto assorbite.

Ne deriva che, essendo intervenuto in corso di causa (20.07.2016) il pagamento da parte dell'opponente della somma di euro 50.000,00, da ritenersi non dovuta, il Comune di Giussano va condannato alla restituzione in favore della controparte dell'importo in questione, oltre interessi legali dalla data del 20.07.2016 e fino al saldo.

Non è dovuta la rivalutazione monetaria, vertendosi in tema di credito di valuta e non essendo stata neppure prospettata dall'opponente la sussistenza di un maggior danno derivante dallo svilimento del potere di acquisto della moneta.

Sulle spese processuali

Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, alla luce del carattere tutt'altro che univoco degli elementi sopra esposti con riguardo alla delimitazione dell'oggetto della polizza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da Groupama Assicurazioni S.p.A. nei confronti del Comune di Giussano, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto in favore dell'Ente l'importo di cui alla polizza oggetto di causa;

2. per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 4854/2016 del 23 febbraio 2016 del Comune di Giussano e condanna quest'ultimo alla restituzione in favore di Groupama Assicurazioni S.p.A. dell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data del 20.07.2016 e fino al saldo;

3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;



Sentenza n. 1483/2018 pubbl. il 28/05/2018 RG n. 6072/2016

4. compensa interamente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Monza, in data 22 maggio 2018.

> Il Giudice Davide De Giorgio